

Legge sul Tribunale federale svizzero – 2a parte

La Legge sul Tribunale federale svizzero entrata in vigore il 1° gennaio 2007 prevede i seguenti tipi di ricorso e azioni:

1. Ricorso ordinario

1.1. Ricorso in materia di diritto civile

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile, in materia di esecuzione e fallimento, le decisioni pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, sulla tenuta dei registri pubblici, sull'autorizzazione al cambiamento del nome, in materia di vigilanza sulle fondazioni e sulle autorità tutorie.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore della controversia ammonta almeno a CHF 15.000 nelle cause di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno CHF 30.000 in tutti gli altri casi. Al di sotto di tali valori il ricorso è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica, contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento e contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato.

Ha diritto di proporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o chi è stato privato della possibilità di farlo e chi ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

1.2. Ricorso in materia di diritto penale

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti le pretese civili trattate unitamente alla causa penale e l'esecuzione di pene e misure.

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del Tribunale penale federale.

Ha diritto di proporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Anche il Ministero pubblico della Confederazione è legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli notificata o se la causa penale è stata deferita per giudizio alle autorità cantonali.

1.3. Ricorso in materia di diritto amministrativo

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico, contro gli atti normativi cantonali e contro le decisioni concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.

Il ricorso è inammissibile contro alcune decisioni in diverse materie di carattere particolare.

In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a CHF 30.000, nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico se il valore litigioso è inferiore a CHF 15.000. Il ricorso è ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva e delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Ha diritto di proporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, chi è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati, e chi ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.

1.4. Procedura di ricorso

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni finali che pongono fine al procedimento, e contro decisioni parziali che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pongono fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorzi.

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, del diritto internazionale, dei diritti costituzionali cantonali, delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e del diritto intercantonale.

Il ricorrente può far valere la non applicazione oppure la non corretta applicazione del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.

2. Ricorso sussidiario in materia di diritto costituzionale

Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale proposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario.

Sono legittimati al ricorso in materia costituzionale coloro che hanno partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gli è stata data la possibilità di farlo e chiunque ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

3. Azione

Il Tribunale federale giudica su azione i conflitti di competenza tra autorità federali ed autorità cantonali, le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di risarcimento morale risultanti dall'attività dei pubblici ufficiali.

L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciarsi su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale.

calderan@altenburger.ch